# Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 7778 del 27 ottobre 2026

Appalti pubblici – Accesso agli atti di gara – Rito super accelerato – Non trova applicazione se l'offerta tecnica è pubblicata tardivamente

Pubblicato il 27/10/2026

**N. 07778/2026REG.PROV.COLL.**
**N. 01811/2026 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**
**Il Consiglio di Stato**
**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**
ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1811 del 2026, proposto da (…) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG (…), rappresentata e difesa dall'avvocato (…), con domicilio eletto presso il suo studio in (…);

*contro*

Regione (…), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (…), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

(…) s.r.l., in proprio e nella qualità di Capogruppo mandataria del costituendo RTI con la mandante (…) s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato (…), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per la riforma*

dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 1317/2026, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del RTI (…) e della Regione (…);

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2026 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati (…), (…) e (…);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

1. La Regione (…), Ufficio Speciale Grandi Opere – con Decreto Dirigenziale n. 22 del 23.1.2025, indiceva la procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 72 del d.lgs. n. 36 del 2023, suddivisa in tre lotti, finalizzata all'affidamento triennale dei 'servizi di vigilanza armata, di reception e custodia presso le sedi della Giunta Regionale (…)".

Il metodo di aggiudicazione si basava sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, con l'attribuzione di max 70 punti all'offerta tecnica e max 30 punti a quella economica. L'importo complessivo posto a base dell'affidamento era stato rimodulato in euro 16.273.361,13 oltre IVA su base triennale (di cui euro 8.100,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso).

Il disciplinare prevedeva per il Lotto 3, oggetto del presente giudizio, l'importo totale a base d'asta di euro 7.003.610,63.

Entro il termine di scadenza stabilito dal Bando di gara, erano pervenute offerte da parte di 11 concorrenti, tra cui la società (…) s.r.l. e il RTI composto dalle società (…) s.r.l, capogruppo mandataria, e (…) s.p.a., mandante (in seguito anche solo RTI (…)).

All'esito delle operazioni di gara, previa valutazione delle offerte tecniche pervenute per tutti e tre i lotti, nonché previa valutazione delle offerte economiche, il RTI (…) risultava primo in graduatoria in tutti e tre i lotti, mentre la (…) s.r.l. risultava seconda graduata in tutti e tre i lotti.

Con decreto n. 24 del 23.10.2025, la Regione procedeva all'aggiudicazione definitiva del Lotto 3 alla RTI (…)/(…). In data 24.10.2025, la Stazione appaltante pubblicava, sul proprio profilo, la 'Proposta di Aggiudicazione', a firma del RUP, prot. n. (…) del 26.9.2025, che riportava gli esiti del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta del RTI (…).

La medesima 'Proposta di Aggiudicazione' riportava, altresì, gli esiti del procedimento condotto dal RUP – ex art. 35 e 36 TU 36/2023 – di pubblicazione delle offerte tecniche dei primi cinque classificati, il quale dava conto di avere accolto parzialmente le ragioni di segretezza spiegate dagli operatori economici, in quanto "*risultano in alcuni punti generiche ed in parte inidonee a comprovare l'effettiva sussistenza di segreti tecnici e commerciali meritevoli di tutela, poiché basate su un mero riferimento a modelli organizzativi, modalità operative, strumenti di pianificazione, soluzioni per l'ottimizzazione delle risorse e dei processi, combinazioni uniche di informazioni già pubbliche, prive di misure tecniche o organizzative di protezione".*

Alla luce delle predette risultanze, il RUP, previa valutazione, procedeva alla pubblicazione delle Relazioni descrittive delle offerte tecniche presentate in sede di partecipazione alla procedura di gara in formato parzialmente 'disoscurato'.

In data 24.10.2025, non veniva pubblicata né l'offerta tecnica dell'aggiudicatario RTI (…), né gli atti del sub – procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta stessa, ma solo i verbali di gara e la 'Proposta di aggiudicazione' unitamente al provvedimento di aggiudicazione.

2. La (…) s.r.l., in data 27.10.2025, formulava richiesta di accesso agli atti, volta a richiedere, tra gli altri, l'offerta tecnica del RTI (…).

In data 7.11.2025, la Stazione appaltante pubblicava, sul proprio profilo, la documentazione presentata dai concorrenti in sede di domanda di partecipazione, tra cui la documentazione del RTI (…), composta da:

busta amministrativa, offerta tecnica parzialmente oscurata e offerta economica. Nella specie, risultavano oscurati: a) tutto il capo "A.1.1.1." recante lo "Schema organizzativo proposto per il presente appalto"; b) parte rilevante del capo "A.1.2" recante le "Logiche modalità e procedure per la programmazione ed erogazione dei servizi"; c) tutto il capo "A.1.4" recante le "Procedure di Coordinamento e controllo"; d) parte del capo "A.3.2" recante la "Pianificazione dei turni di servizio";

e) tutto il capo “A.5” recante i “Sistemi informativi di gestione e sistemi di comunicazione”; f) tutto il capo “A.6” recante il “Progetto di riassorbimento”.

3. La società (…) s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. per la Campania, per l’annullamento della proposta di aggiudicazione prot. n. (…) del 26/9/2025 e della decisione ivi contenuta volta ad accettare il chiesto oscuramento parziale degli atti di gara del controinteressato RTI per il Lotto 3, nonché, anche ai sensi degli articoli 116 e seguenti del c.p.a., per l’accesso agli atti di gara. La ricorrente formulava istanza di accesso, in particolare: a tutti gli atti che componevano la procedura di verifica di anomalia dell’offerta del RTI aggiudicatario per il Lotto 3, richiamati nella proposta di aggiudicazione prot. n. (…) del 26 settembre 2025; al verbale di gara di apertura delle offerte e verifica dei requisiti di idoneità professionale, economica, finanziaria e tecnica del RTI aggiudicatario per il Lotto 3. Nelle more, la Regione (…), in data 21.11.2025, trasmetteva alla ricorrente, la documentazione relativa al sub – procedimento di verifica di anomalia dell’offerta (…): per l’effetto la ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti volti a contestare la motivazione della verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.

4. La domanda proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a. veniva delibata dal T.A.R. adito nella camera di consiglio del 18.2.2026, all’esito del quale il Collegio di prime cure emetteva l’ordinanza n. 1317 del 2026, con la quale veniva dichiarata la cessata materia del contendere in relazione agli atti esibiti dalla Regione in data 21.11.2025, ossia gli atti relativi al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta del RTI (…), e dichiarato irricevibile il ricorso ex art. 116 c.p.a. per tardività, nella parte in cui si chiedeva l’esibizione dell’offerta del RTI (…) non oscurata.

Secondo il Tribunale di prima istanza, nella fattispecie trovava applicazione il rito ‘iper – accelerato’ di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, e il termine di 10 giorni ivi previsto decorreva dalla comunicazione delle ragioni sull’oscuramento dell’offerta. Nel caso in esame, la Stazione appaltante aveva comunicato le ragioni dell’oscuramento dell’offerta del RTI (…) nella ‘Proposta di aggiudicazione’ a firma del RUP prot. n. (…) del 26.9.2025 pubblicata in data 24.10.2025. Tenuto conto che il ricorso, proposto avverso l’aggiudicazione, era stato notificato in data 21.11.2025, oltre il termine di 10 giorni decorrente dal 24.10.2025, l’impugnazione era irricevibile.

Il Collegio precisava che: “*secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (T.a.r. per l’Abruzzo - L’Aquila, n. 470/2024 confermato dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 474/2025; T.a.r. Campania - Napoli, sentenza n. 3953/2025): - la nuova disciplina procedimentale e processuale in tema di accesso ai documenti nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, contenuta negli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 36 del 2023, segna un significativo cambio di passo rispetto alla disciplina previgente, contenuta nell’articolo 53 del D.Lgs. n. 50 del 2016; - sotto il profilo procedimentale, è stata valorizzata l’efficienza dell’accesso diretto ai dati e alle informazioni mediante l’utilizzo delle piattaforme di e-procurement, in termini di maggiore semplificazione, trasparenza e velocizzazione della fase conoscitiva; - sotto il profilo processuale, è stato introdotto un rito speciale super accelerato, volto a concentrare tutte le controversie afferenti alla fase conoscitiva in un arco temporale assai ristretto, al fine di arginare i diffusi fenomeni della proposizione di ricorsi c.d. "al buio" e della partecipazione alle procedure di gara determinata da finalità meramente esplorative e dilatorie”*. Il Giudice di prime cure osservava, altresì che: “*la celerità e la concentrazione del rito si propongono di superare le criticità registrate nella vigenza del sistema antecedente, nel quale il dies a quo per la proposizione del ricorso per l’accesso (oggi fissato inderogabilmente nella comunicazione digitale dell’aggiudicazione) veniva variamente determinato sia in relazione alla presentazione delle istanze di accesso da parte degli operatori economici sia in relazione ai tempi e alle modalità di risposta della stazione appaltante, con conseguente dilatazione dei tempi per la definizione dei giudizi volti a contestare l’aggiudicazione; - dall’articolo 36, commi 3 e 4, si evince chiaramente che tutte le decisioni sulle eventuali richieste di oscuramento, implicite od*

*esplicite, devono essere impugnate entro il termine decadenziale di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione dell'aggiudicazione: è in quel momento, infatti, che i concorrenti sono messi nella condizione di comprendere quali atti la stazione appaltante ha inteso rendere noti e quali invece ha inteso sottrarre all'accesso o alla divulgazione".*

5. La società (…) s.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta ordinanza, chiedendone l'integrale riforma, sulla base delle seguenti censure:

"*I. Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.a. – Violazione dell'art. 36 del d.lgs. 36/2023 – Violazione dei principi di trasparenza e par condicio in tema di pubbliche gare ai sensi degli artt. 2 e ss. d.lgs. 36/2023 – Violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost. – Motivazione erronea su un punto decisivo della controversia; II. Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.a. – Violazione dell'art. 36 del d.lgs. 36/2023 – Violazione dei principi di trasparenza e par condicio in tema di pubbliche gare ai sensi degli art. 2 e ss. d.lgs. 36/2023 – Violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost. – Motivazione erronea su un punto decisivo della controversia; III. In subordine ai motivi sub I e II: questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 d.lgs. 36/2023 per violazione degli artt. 24, 76 e 97 della Costituzione – Illegittimità costituzionale per violazione dei limiti fissati dalla legge di delegazione, violazione del diritto di difesa, violazione del principio di uguaglianza; IV. Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.a. – Violazione dell'art. 35 e ss. del d.lgs. 36/2023 – Violazione dei principi di trasparenza e par condicio in tema di pubbliche gare ai sensi degli art. 2 e ss. d.lgs. 36/2023 – Violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost. – Motivazione erronea su un punto decisivo della controversia".*

6. La società (…) s.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI con la mandante (…) s.p.a. si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.

7. La Regione (…) si è difesa, chiedendo il rigetto dell'appello.

8. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.

9. Nelle camere di consiglio del 14 maggio 2026 e del 22 ottobre 2026 a seguito di riconvocazione, la causa è stata assunta in decisione.

**DIRITTO**

10. Con il primo mezzo, l'appellante censura la decisione impugnata, assumendone l'erroneità nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto applicabile il rito processuale c.d. 'iper accellerato' ex art. 36 T.U. 36 del 2023. La giurisprudenza avrebbe chiarito che il rito 'iper accelerato' opererebbe nella sua piena fisiologia quando la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione, mette a disposizione tutta la documentazione e dà atto delle decisioni sulle richieste di oscuramento. In questo caso, il rito iper – accelerato si applicherebbe all'impugnazione di tutte le decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento delle offerte e decorrerebbe dalla comunicazione delle ragioni dell'oscuramento. La società richiama l'indirizzo della giurisprudenza secondo cui, analizzando il caso in cui la stazione appaltante ometta, integralmente o parzialmente, di mettere a disposizione le offerte dei concorrenti, non sarebbero applicabili le previsioni del rito super – speciale di cui all'art. 36, commi 4 e 7, del nuovo Codice, dovendosi applicare invece l'ordinario procedimento di accesso ex legge n. 241/1990 e l'art. 116 c.p.a. La società ricorrente richiama la sentenza n. 6620 del 2025 di questo Consiglio di Stato, con la quale si è stabilito che l'applicazione del rito super accellerato è esclusa laddove la Stazione appaltante sia rimasta inerte rispetto ai propri obblighi ostensivi. La decisione citata ammette la possibilità di coesistenza del rito 'ordinario' ex art. 116 c.p.a. con il rito 'iper – accelerato' ex art. 36 cit., ritenendo sempre, e comunque, applicabile e procedibile il rito ex art. 116 c.p.a. soprattutto quando la Stazione appaltante omette di pubblicare,

all'atto dell'aggiudicazione, tutti gli atti gara tra cui l'offerta tecnica di cui si chiede l'ostensione. Tali circostanze si sarebbero verificate nel caso di specie, laddove la Regione, in data 24.10.2025, ha pubblicato l'aggiudicazione e la allegata proposta di aggiudicazione, contenente le ragioni di oscuramento, ma nella stessa data ha omesso di pubblicare finanche l'offerta (…) parzialmente oscurata, nonché la documentazione amministrativa e gli atti relativi alla verifica di anomalia. Ne consegue, ad avviso dell'esponente, che il T.A.R. erroneamente avrebbe ritenuto che dal 24.10.2025 decorreva il termine di 10 giorni ex art. 36 cit., perché a quella data, non essendo stata pubblicata né l'offerta tecnica né la documentazione amministrativa (…), tale termine non poteva decorrere. Il Collegio di prima istanza avrebbe altresì errato nel non ritenere applicabile alla fattispecie il rito ordinario ex art. 116 c.p.a., atteso che la ricorrente aveva presentato formale istanza di accesso in data 27.10.2025 volta a richiedere l'offerta tecnica (…) 'non oscurata' e gli atti susseguenti. Tale istanza non è stata accolta dalla Regione, la quale, in data 7.11.2025, ha pubblicato e trasmesso l'offerta (…) oscurata per oltre il 50%.

11. Con il secondo motivo, la società appellante argomenta che lo stesso T.A.R. non avrebbe applicato in sede processuale il rito iper – accelerato ex art. 36 T.U. 36/2023 ma il rito ordinario ex art. 116 c.p.a., in quanto la questione controversa è stata decisa con ordinanza, laddove l'art. 36, comma 7, citato prevede inderogabilmente che la decisione sia assunta 'con sentenza in forma semplificata'. Inoltre, il Collegio di prime cure avrebbe applicato, in sede processuale, il rito ex art. 116 c.p.a. ordinario avendo fissato l'udienza di delibazione dell'istanza a distanza di quasi 90 giorni dal deposito del ricorso, laddove l'art. 36, comma 7, cit. prevede inderogabilmente che: 'il ricorso di cui al comma 4 è fissato d'ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto dei termini pari alla metà di quelli di cui all'articolo 55 del codice di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010', con la conseguenza che, a parere della ricorrente, il rito ex art. 36 cit. avrebbe imposto la fissazione dell'udienza alla prima camera di consiglio utile decorsi 10 giorni dalla notifica e 5 giorni dal deposito del ricorso.

12. Con il terzo mezzo, proposto in subordine ai motivi sub I e II, la società (…) s.r.l. solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 d.lgs. 36/2023 per violazione degli artt. 24, 76 e 97 della Costituzione – illegittimità costituzionale per violazione dei limiti fissati dalla legge di delegazione, violazione del diritto di difesa, violazione del principio di uguaglianza.

13. Con la quarta doglianza, l'appellante deduce che l'erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto inammissibile per tardività la domanda di accesso formulata in prime cure, consentirebbe la riproposizione in appello del relativo motivo di ricorso di primo grado; pertanto insiste, anche nel presente giudizio, per l'esibizione dell'offerta tecnica della (…) non oscurata.

14. Le critiche, come sopra sintetizzate, essendo attinenti a profili connessi, vanno esaminate congiuntamente per ragioni di connessione logica.

15. Il Collegio, preliminarmente, rileva che, dopo la camera di consiglio del 14.5.2026, la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4327 del 29.5.2026, ha rimesso all'Adunanza Plenaria, ai sensi dell'art. 99, comma 1, c.p.a., la seguente questione:

"*I) se il rito speciale super – accelerato in materia di accesso previsto dall'articolo 36, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sia destinato a trovare applicazione nel solo caso in cui la stazione appaltante abbia puntualmente assolto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di cui ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo, con la conseguenza che in caso di inosservanza di detti obblighi debba tornare ad applicarsi la disciplina generale di cui all'articolo 116 c.p.a., ovvero se il predetto rito speciale resti applicabile anche nei ridetti casi di inosservanza, con la sola specificazione che il termine di dieci giorni per l'impugnazione decorrerà dalla data in cui il*

*concorrente ha avuto conoscenza dell'offerta dell'aggiudicatario oscurata, ovvero delle decisioni assunte dalla stazione appaltante sull'istanza di oscuramento;*

*II) se, e in caso affermativo a quali condizioni, la pubblicazione o l'ostensione dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, in tutto o in parte oscurata, possa integrare una decisione implicita della stazione appaltante sull'istanza di oscuramento dell'offerta medesima, in modo da far decorrere il termine abbreviato di impugnazione di cui al citato articolo 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023."* La prima questione va riferita all'ambito applicativo del termine di dieci giorni previsto dal comma 4 dell'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, e quindi l'Adunanza plenaria è stata investita del quesito se tale termine operi soltanto quando la Stazione appaltante abbia puntualmente adempiuto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dai commi 1, 2 e 3, ovvero se esso trovi applicazione anche nei casi di mancato o tardivo adempimento, con mero differimento del *dies a quo* al momento in cui il concorrente abbia avuto piena conoscenza, ex art. 41 c.p.a., della determinazione assunta sull'istanza di oscuramento e dell'offerta dell'aggiudicatario oscurata.

La seconda questione, all'esame dell'Adunanza plenaria, ha riguardato la possibilità di attribuire alla pubblicazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, in tutto o in parte oscurata, specie se accompagnata dall'ostensione della richiesta di oscuramento, valore di decisione implicita di accoglimento. Si tratta, in particolare, di verificare se la mera messa a disposizione di un documento recante *omissis* consenta di ritenere conosciuta anche la decisione amministrativa di accoglimento dell'istanza di segretazione, così da far decorrere il termine abbreviato di impugnazione.

15.1. Nella controversia in esame, diversamente da quanto sostenuto dal Collegio di prima istanza, la società (…) s.r.l. ritiene sempre, e comunque, applicabile il rito ex art. 116 c.p.a. quando la stazione appaltante abbia omesso di pubblicare, all'atto dell'aggiudicazione, tutti gli atti di gara, tra cui l'offerta tecnica di cui chiede l'ostensione. Ciò in quanto, per l'omessa pubblicazione dell'offerta tecnica oscurata da parte della stazione appaltante, il concorrente non saprebbe nemmeno quali parti sono state oscurate e se la decisione di oscuramento è lesiva o meno del proprio diritto di difesa.

Il Tribunale di prime cure ha ritenuto invece che: '*dall'articolo 36, commi 3 e 4, si evince chiaramente che tutte le decisioni sulle eventuali richieste di oscuramento, implicite od esplicite, devono essere impugnate entro il termine decadenziale di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione dell'aggiudicazione: è in quel momento, infatti, che i concorrenti sono messi nella condizione di comprendere quali atti la stazione appaltante ha inteso rendere noti e quali invece ha inteso sottrarre all'accesso o alla divulgazione'.*

15.2. Il Collegio osserva che l'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 introduce un meccanismo innovativo laddove prevede: a) al comma 1, che l'offerta dell'aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti presupposti siano resi disponibili automaticamente, tramite piattaforma digitale, a tutti i candidati non esclusi, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione; b) al comma 2, che ai primi cinque classificati siano rese reciprocamente disponibili anche le offerte degli altri quattro; c) ai commi 3 e 4, che il cosiddetto 'rito iper accelerato' fissa il termine per impugnare le decisioni sull'oscuramento in soli 10 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

Orbene, le questioni sollevate con l'ordinanza di rimessione sono state risolte dall'Adunanza Plenaria con sentenza n. 8 del 9 settembre 2026, la quale ha evidenziato che dall'esame della disciplina in tema di accesso si desume che il Legislatore non ha semplicemente abbreviato i termini di tutela, ma ha costruito un sistema organico imperniato su un rapporto di corrispondenza tra il meccanismo di accelerazione processuale e il rafforzamento degli obblighi informativi.

Il dovere legale di ostensione imposto all'Amministrazione non funge, quindi, da mero strumento della trasparenza amministrativa, ma risulta caratterizzato da una pregnante finalità difensiva.

In particolare, l'Adunanza osserva che: "*il disegno elaborato dalla legge mira, in definitiva, a consentire alle parti di valutare la correttezza dell'operato dell'amministrazione, al fine precipuo di evitare che le loro doglianze siano affidate a ricorsi 'al buio' e di rendere immediatamente conoscibili gli elementi che potrebbero condurre il concorrente non vittorioso alla (o convincerlo a desistere dalla) contestazione del provvedimento di aggiudicazione",* e riflette sul fatto che: "*il comma 4 del medesimo articolo 36 assoggetta, infatti, al termine di dieci giorni l'impugnazione delle 'decisioni di cui al comma 3', ossia delle sole decisioni assunte dalla stazione appaltante in merito all'oscuramento dell'offerta, e non di tutte le altre determinazioni in materia di accesso";*

concludendo: "*In tale prospettiva, il meccanismo speciale e derogatorio di cui all'art. 36, commi 4 e seguenti, è destinato ad operare nel solo caso in cui sia stata integrata pienamente la fattispecie legale per quei profili informativi che sono alla base dell'attivazione del rito super accelerato e che ne rappresentano il presupposto giustificativo".*

15.3. L'Adunanza plenaria, in risposta al primo quesito, ha formulato il seguente principio di diritto: "*il rito speciale super – accelerato in materia di accesso, previsto dall'articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto previsto da una disposizione eccezionale insuscettibile di estensione analogica, è applicabile nel solo caso tipico in cui, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente procedente abbia adempiuto agli obblighi informativi di cui ai commi precedenti, dando anche atto delle decisioni adottate sulle richieste di oscuramento. In caso di inosservanza sostanziale di detti obblighi, si rispande la disciplina del rito dell'accesso di cui all'articolo 116 del codice del processo amministrativo".* In risposta al secondo quesito, il massimo consesso si pronuncia nei seguenti termini: "*Il rito speciale super – accelerato in materia di accesso previsto dall'articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, presuppone l'adozione di una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento, non potendosi considerare sufficiente, quale provvedimento implicito, la mera pubblicazione dell'offerta tecnica in forma, in tutto o in parte, oscurata, eventualmente accompagnata dalla richiesta di oscuramento".*

15.4. Questo Collegio condivide i principi di diritto enunciati dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 8 del 2026, dai quali non vi sono ragioni per discostarsi e, venendo al caso di specie, puntualizza quanto segue.

Per l'esame della controversia appare utile richiamare la sequenza degli eventi.

In data 24.10.2025, è stato comunicato all'istante il decreto di aggiudicazione e, in pari data, sul profilo della Stazione appaltante sono stati pubblicati: il provvedimento di aggiudicazione, che ha richiamato la proposta di aggiudicazione, la proposta di aggiudicazione richiamata nelle premesse dell'aggiudicazione e i verbali di gara. Nella proposta di aggiudicazione, viene esposto che: "Le ragioni di segretezza dichiarate dagli operatori economici RTI (…) – (…) s.p.a. … al fine di inibire o limitare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta vengono accolte parzialmente in quanto risultano in alcuni punti generiche ed in parte inidonee a comprovare l'effettiva sussistenza di segreti tecnici e commerciali meritevoli di tutela, poiché basate su un mero riferimento a modelli organizzativi, modalità operative, strumenti di pianificazione, soluzioni per l'ottimizzazione delle risorse e dei processi, combinazioni uniche di informazioni già pubbliche, prive di misure tecnihe o organizzative di protezione".

Inoltre, come precisato dal T.A.R. nell'ordinanza gravata, "*l'istanza di accesso agli atti del 27.10.2025 presentata dalla ricorrente è stata ritualmente riscontrata in data 19/21.11.2025 con l'ostensione integrale della massiccia mole di documenti richiesta come da attestazione su portale di gara, eccettuata quanto alla sola relazione tecnica di offerta l'esclusione dall'ostensione limitatamente a puntuali parti ritenute motivatamente meritevoli di oscuramento, del resto in*

*accoglimento parziale delle ben più ampie istanze di segretezza formulate dalla controinteressata in sede procedimentale*".

In sostanza, in data 21.11.2025, la Regione (…) ha trasmesso all'appellante la documentazione relativa al sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, mentre in data 7.11.2025, ha pubblicato la documentazione presentata dai concorrenti in sede di domanda di partecipazione, tra cui la documentazione (…) composta dalla busta amministrativa, dall'offerta tecnica parzialmente oscurata e dall'offerta economica.

L'offerta tecnica del RTI (…) – (…) è stata oscurata in ragione del 50% circa in accoglimento parziale dell'istanza di secretazione presentata dal RTI aggiudicatario, come viene confermato dalla Relazione prot. n. (…) del 12.12.2025 depositata dalla Regione.

Il ricorso con la domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. è stato notificato il 21.11.2025.

Il T.A.R., con l'ordinanza impugnata, nel definire l'incidente di accesso, ha dichiarato la cessata materia del contendere per la documentazione che la Regione ha reso ostensibile in data 19/21 novembre 2025 e ha dichiarato l'irricevibilità per tardività del ricorso, ex art. 116 c.p.a., per l'offerta tecnica, non oscurata, in applicazione del regime speciale (iper accelerato) dell'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, con termine decadenziale di 10 giorni dalla comunicazione della aggiudicazione (in data 24.10.2025).

Il Collegio osserva che, nel caso di specie, l'adempimento agli obblighi informativi, di cui ai commi 2 e 3 del d.lgs. n. 36 del 2023, da parte della Stazione appaltante non è avvenuto 'contestualmente' alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione di cui al comma 1 del d.lgs. n. 36/2023; pertanto, in applicazione dei principi enunciati dall'Adunanza plenaria con sentenza n. 8 del 2026, il rito speciale (iper accelerato) non può trovare applicazione, sicchè nessun termine decadenziale è decorso secondo il rito processuale ordinario in tema di accesso, ex art. 116 c.p.a. Infatti, solo in data 7.11.2025 la Stazione appaltante ha pubblicato, sul suo profilo, la documentazione presentata dal RTI (…), composta da busta amministrativa, offerta tecnica parzialmente oscurata e offerta economica.

Mentre le ragioni relative all'oscuramento sono state rese note dall'Amministrazione in data del 24.10.2025, con la comunicazione della proposta di aggiudicazione a firma del RUP del 26.9.2025.

Da siffatti rilievi consegue che la Stazione appaltante ha adempiuto agli obblighi informativi, come declinati dall'art. 36 d.lgs. n. 36/2023, non 'contestualmente' alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione di cui al comma 1 del d.lgs. n. 36 citato; per tale ragione, tenuto conto che il ricorso ex art. 116 c.p.a. è stato notificato in data 21.11.2025 e che l'istanza di accesso è stata presentata in data 27.10.2025, nessun termine decadenziale è decorso.

16. Il Collegio, stante l'erronea declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado, in applicazione dei principi espressi dall'Adunanza Plenaria n. 16 del 2024, accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione e dispone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al primo giudice, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.a. (*cfr*. C.g.a. n. 178 del 2017; Cons. Stato, n. 909 del 2025; Cons. Stato, n. 2340 del 2025), dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nelle forme e nei termini di legge.

17. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, in ragione della novità delle questioni trattate, vanno interamente compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla con rinvio l'ordinanza di primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nelle camere di consiglio del giorno 14 maggio 2026 e del giorno 22 ottobre 2026 a seguito di riconvocazione, con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore

| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| --- | --- |
| **Annamaria Fasano** | **Diego Sabatino** |

IL SEGRETARIO